



5203/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Pu e li

FPN

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. RENATO BERNABAI - Presidente -

\*FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Ud. 28/01/2014 - CC

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

R.G.N. 3960/2012

Ud. 5203

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3960-2012 proposto da:

CARSETTI MARCO (CRSMRC75L11F051Q) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO SAS COTRAS COSTRUZIONI & TRASPORTI DI RINA CRESPI, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO ARTALE 6, presso lo studio dell'avvocato TOMA DONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato REPETTI ALFREDO giusta autorizzazione G.D. del 27/02/2012 e giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

EUROMATIC SRL 06360240011;

- intimata -

avverso il decreto n. 6491 /2011 R.G. del TRIBUNALE di TORINO del 17/11/2011, depositato il 24/11/2011;

691/14

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2014 dal Consigliere Relatore  
Dott. MAGDA CRISTIANO.

E' stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:

Il giudice delegato al Fallimento della Cotras Costruzioni e Trasporti s.a.s. di Rina Crespi, aderendo alle determinazioni del curatore, ha dichiarato inammissibile l'offerta migliorativa presentata dall'avv. Marco Carsetti -in nome e per conto di persona da nominare - per l'acquisto dei beni mobili costituenti l'attivo fallimentare ed ha conseguentemente respinto le istanze di sospensione della vendita e di indizione di una nuova gara da questi avanzate, disponendo il trasferimento dei beni all'aggiudicataria Euromatic s.r.l.

Il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall'avv. Carsetti contro il provvedimento è stato respinto dal Tribunale di Torino con decreto del 17.11.2011.

Il giudice collegiale ha rilevato che, benché l'offerta in aumento del reclamante superasse il 10% del prezzo di aggiudicazione e fosse pertanto astrattamente idonea a giustificare la sospensione della vendita, l'adozione di tale provvedimento non avrebbe comportato, in concreto, alcun vantaggio per la massa, posto che la procedura era gravata da oneri prededucibili derivanti dall'obbligo di pagamento dei canoni di locazione dell'immobile nel quale i beni erano allocati e che pertanto, tenuto conto dei tempi occorrenti per svolgere una nuova gara, ricevere il pagamento e liberare i locali, il beneficio economico derivante dall'incasso del maggior prezzo offerto sarebbe stato totalmente vanificato.

L'avv. Marco Carsetti ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sorretto da due motivi, cui il Fallimento della Cotras ha resistito con controricorso. Euromatic s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 107 l. fall., rileva che, anche se il 4° comma della norma prevede che il curatore "può" e non "deve" sospendere la vendita in caso di presentazione di un'offerta migliorativa, la decisione in ordine alla sospensione non è rimessa alla scelta discrezionale dell'organo della procedura, ma deve essere fondata su elementi certi, che ne denotino la convenienza per i creditori concorsuali.

Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione del decreto impugnato, l'avv. Carsetti lamenta che il tribunale abbia ritenuto ineccepibile la valutazione compiuta dagli organi della procedura, ancorché il maggior prezzo da lui offerto, rispetto a quello di aggiudicazione, fosse idoneo ad assicurare il pagamento quantomeno di cinque ulteriori mensilità del canone di locazione dell'immobile e dunque consentisse al curatore di usufruire di tutto il tempo necessario all'espletamento della nuova gara senza alcun pregiudizio per la massa.

I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente infondati.

Il ricorrente sembra ignorare che la determinazione del curatore non è stata frutto di una scelta arbitraria, ma è stata adottata attraverso la comparazione degli elementi che consigliavano o sconsigliavano di sospendere la vendita, all'esito della quale l'organo della procedura ha compiutamente esposto le ragioni che lo inducevano a respingere la richiesta del nuovo offerente.

Deve escludersi, pertanto, che vi sia stata violazione del disposto del 4° comma dell'art. 107 l. fall. che, nello stabilire che il curatore "può" e non "deve" sospendere la vendita, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale, di valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che certamente non può basarsi su un mero calcolo matematico e ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, ad es., l'opportunità o meno di provvedere ad una rapida chiusura della procedura) e che, nel caso in cui

non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche od arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale.

Va aggiunto che - anche nel caso in cui potesse astrattamente condividersi il contraddittorio assunto dell'avv. Carsetti, secondo cui la scelta del curatore, pur se qualificata come discrezionale dalla legge, risulterebbe in realtà obbligata, dovendo essere basata su "dati certi"- non può farsi a meno di rilevare come, nella specie, il ricorrente attribuisca certezza a dati meramente ipotetici (quali i tempi effettivamente occorrenti per indire una nuova gara) e come, in definitiva, le censure da lui svolte si risolvano nella pretesa di sostituire alla valutazione discrezionale compiuta dal curatore la propria personale, ed altrettanto discrezionale, valutazione.

A parere di questo giudice ricorrono pertanto gli estremi per una pronuncia di rigetto del ricorso in sede camerale, ai sensi dell'art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.

\*\*\*\*\*

Il collegio ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento contro ricorrente, che liquida in € 3700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, 28 gennaio 2014.

Il Presidente



ILCASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
099, ..... 5 MAR 2014 .....



Il Funzionario Cancellario  
Luca P. CARINETTI

